



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XVI

Roma, 24 gennaio 2013

Alla Città di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 CHIOGGIA (VE)

Prot. N. 4270

Rif. Prot. Entrata n. **82500**

Allegati:

Risposta a Nota del: 14.08.2012 a mezzo fax come inoltrata da Dip. Funzione Pubblica con nota prot. 37554 del 19.09.2012

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Area II Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Città di Chioggia - Richiesta di parere concernente la portata ed applicazione dell'art. 17, comma 5 del Ccnl 01.04.1999, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2-bis della legge 122/2010.

Con la nota in oggetto il Comune di Chioggia chiede, in considerazione dei disposti dell'articolo 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010, se le economie derivanti da risorse stabili da riportare nel fondo dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Ccnl 1 aprile 1999, possano essere portate in aumento delle risorse degli anni futuri.

Giova in primo luogo rilevare come la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012, peraltro citata dal Comune di Chioggia nelle premesse del quesito, precisa che *“non rilevano, al fine del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate”*. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore.

In secondo luogo, con riferimento alla richiesta se le economie da risorse stabili possano essere portate in aumento delle risorse degli anni futuri (e non del solo fondo del singolo anno successivo al mancato utilizzo) è opportuno chiarire che le economie derivanti dal mancato integrale utilizzo delle risorse di un certo anno, ancorché di parte stabile, costituiscono una risorsa a carattere variabile: il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi di risorse variabili ed una tantum, tuttavia, tale utilizzo ne esaurisce l'operatività e non può in alcun modo essere storicizzato.

Ai fini del corretto inquadramento dell'istituto previsto dall'art. 17 comma 5 del Ccnl 1.4.1999, è in conclusione opportuno raccomandare quanto segue:

- a. sono da considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate del Fondo anno precedente come certificato (non possono essere cioè considerate somme definitivamente non utilizzate somme per le quali, per qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l'Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);
- b. sono da considerare allo scopo unicamente le risorse che emergono da una formale ricognizione amministrativa, certificata dall'organo di controllo, volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme effettivamente utilizzate in applicazione dello stesso come da scritture contabili dell'Amministrazione;
- c. le somme così determinate vanno depurate delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell'anno successivo (es. i risparmi realizzati a fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71 L. 133/2008 o i risparmi realizzati in applicazione del citato art. 9 del DL 78 come la mancata valorizzazione economica delle progressioni utili unicamente a fini giuridici e previdenziali);
- d. le somme così quantificate debbono essere qualificate come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi.

L'Ispettore Generale Capo
(F.to)